ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

12 novembre 1997 *

Nella causa T-156/97,

Achim Berge, residente a Friburgo (Germania), con l'avv. Till Müller-Heidelberg, del foro di Coblenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Charles Duro, 4, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ulrich Wolker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione con cui è stato negato al ricorrente l'accesso a taluni documenti ai sensi della decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CEE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58),

* Lingua processuale: il tedesco.

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 L'8 febbraio 1994 la Commissione emanava la decisione 94/90/CECA, CEE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58; in prosieguo: la «decisione 94/90»).

2 L'art. 2 così recita:

«(...)

1) Le domande di accesso ai documenti devono essere presentate per iscritto ai competenti servizi della Commissione presso la sede di questa o presso i suoi uffici negli Stati membri o le sue delegazioni nei paesi terzi.

2) Il direttore generale o capo servizio o direttore designato a tal fine presso il Segretariato generale, o il funzionario da questi delegato, comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se la domanda è accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il richiedente è informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al segretario generale della Commissione con preghiera di riesaminare la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume che il richiedente abbia rinunciato alla domanda iniziale.

(...)

4) L'assenza di risposta, da parte di uno dei funzionari di cui al punto 2, entro un mese a decorrere dalla presentazione della domanda di accesso a un documento, equivale a rifiuto.

A rifiuto equivale anche l'assenza di risposta a una domanda di riesame entro un mese dalla sua presentazione.

(...)».

3 Il ricorrente è redattore e direttore di una rivista intitolata «Forum Recht». Ai fini della pubblicazione di un articolo in tale rivista effettuava ricerche relative ai prodotti alimentari sottoposti a modificazione genetica.

4 Con lettera inviata il 19 dicembre 1996 alla rappresentanza della Commissione in Germania (in prosieguo: la «rappresentanza della Commissione»), chiedeva l'accesso ad una serie di documenti riguardanti, in particolare, l'autorizzazione alla distribuzione del granoturco geneticamente modificato prodotto dalla società Ciba-Geigy.

5 Il 9 gennaio 1997 la rappresentanza della Commissione informava il ricorrente che la sua richiesta era stata trasmessa ai competenti servizi della Commissione a Bruxelles.

6 Con lettera 7 febbraio 1997 il ricorrente reiterava la richiesta presso il Segretariato generale della Commissione ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione 94/90.

7 La Commissione ometteva di rispondere alla richiesta entro il termine di un mese di cui all'art. 2, n. 4, della decisione medesima.

8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 maggio 1997 il ricorrente proponeva il presente ricorso.

9 Nel controricorso del 7 luglio 1997 la Commissione ha chiesto al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a pronunciarsi sul ricorso in quanto, in data 26 maggio 1997, la rappresentanza della Commissione aveva trasmesso al ricorrente tutti i documenti richiesti, esclusi quelli messi a disposizione della Commissione da parte di terzi.

10 Con lettera 17 luglio 1997 il ricorrente dichiarava di aderire alla domanda della Commissione chiedendo, tuttavia, la sua condanna alle spese.

11 Il Tribunale ritiene che tale lettera costituisce una rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 99 del regolamento di procedura.

12 L'art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura dispone che la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

13 Nella specie, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare la Commissione alle spese. Al riguardo, si deve rilevare che la Commissione non ha risposto alla domanda di riesame del ricorrente del 7 febbraio 1997 entro il termine di un mese di cui all'art. 2, n. 4, della decisione 94/90. Conseguentemente, tale omessa risposta vale come decisione di rigetto. Il ricorrente ha proposto il ricorso il 9 maggio 1997. Meno di tre settimane dopo la presentazione del ricorso, la rappresentanza della Commissione gli trasmetteva tutti i documenti richiesti, esclusi quelli messi a disposizione da parte di terzi.

14 Ciò premesso, il comportamento della Commissione giustifica che essa sia condannata a tutte le spese del giudizio.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE
DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La causa T-156/97 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2) La Commissione sopporterà tutte le spese del giudizio.

Lussemburgo, 12 novembre 1997

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — P. Lindh